

**VERBALE CONSIGLIO dell'ORDINE degli AVVOCATI  
del 15 febbraio 2022**

Sono presenti i consiglieri avv.ti Presidente Antonio Barra, Vicepresidente Antonio Famiglietti, Segretario Valentina Amelio, Tesoriere Carlo Frasca, Tommaso Fabiano, Elvira Festa, Rosa Barletta, Francesco Castellano, Carmen Picariello, Raffaele Tecce, Carmine Freda, Ennio Napolillo, Amato Rizzo, Nello Pizza.

Sul punto n. 1 dell'Odg: - richiesta di liberalizzazione dell'accesso alle Cancellerie e agli altri Uffici Giudiziari - relazionano l'avv Amelio e l'avv Castellano. Il Consiglio,

premessso

- che la circolare interpretativa ed esplicativa del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi prot. n. 6977 del 13.1.2022, al punto 3, rubricato "*Ulteriori indicazioni applicative*", ha espressamente previsto che "*la norma (art. 3, comma 1, lettera b) del Decreto Legge 7.1.2022 n. 1) debba avere applicazione ampia come riferita agli avvocati e i liberi professionisti che abbiano necessità di accedere agli uffici per qualsiasi necessità inerente alla loro professione (basti pensare agli accessi ai locali e ai servizi dei vari Consigli dell'ordine locale). Ciò implica che il controllo all'ingresso ai fini della verifica del green pass deve essere limitato alla verifica della qualifica professionale e non può certo implicare l'accertamento delle specifiche ragioni dell'accesso all'ufficio giudiziario*";
- che l'art. 3 del Decreto Legge 7.1.2022 n. 1 (rubricato "*Estensione dell'impiego delle certificazioni verdi COVID-19*"), nel modificare l'art. 9-sexies del Decreto Legge 22.4.2021 n. 52 (convertito dalla Legge 17.6.2021 n. 87), ha aggiunto al comma 4, dopo le parole "*e ai giudici popolari*", le seguenti "*nonché ai difensori, ai consulenti, ai periti e agli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia*";
- che, pertanto, nell'attuale formulazione, l'art. 9 sexies del Decreto Legge 22.4.2021 n. 52 (convertito dalla Legge 17.6.2021 n. 87), al comma 4, stabilisce che "*le disposizioni di cui ai commi 1 e 6, in quanto compatibili, e quelle di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche al magistrato onorario e ai giudici popolari, nonché ai difensori, ai consulenti, ai periti e agli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia*";
- che, inoltre, l'art. 9 sexies del Decreto Legge 22.4.2021 n. 52 (convertito dalla Legge 17.6.2021 n. 87), al comma 1, dispone che "*dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 marzo 2022, termine di cessazione del-*

*lo stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari e i componenti delle commissioni tributarie (nonché i magistrati onorari, i giudici popolari, i difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia) non possono accedere agli uffici giudiziari ove svolgono la loro attività lavorativa se non possiedono e, su richiesta, non esibiscono la certificazione verde COVID-19 di cui all'art. 9, comma 2”;*

- che, a decorrere dall'8.1.2022, anche i difensori, per poter accedere agli uffici giudiziari devono possedere e, su richiesta, esibire la certificazione verde COVID-19 (green pass base) di cui all'art. 9, comma 2, del Decreto Legge 22.4.2021 n. 52 (convertito dalla Legge 17.6.2021 n. 87);

- che il Decreto Legge 1.4.2022 n. 44 (convertito dalla Legge 28.5.2021 n. 76), all'art. 4 *quater* (rubricato “*Estensione dell'obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 agli ultra cinquantenni*”), introdotto dall'art. 1 del Decreto Legge 7.1.2022 n. 1, prevede che “*Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 15 giugno 2022, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, di cui all'art. 3-ter, si applica ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell'Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonché ai cittadini stranieri di cui agli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età, fermo restando quanto previsto dagli articoli 4, 4-bis e 4-ter*”;

- che il medesimo Decreto Legge 1.4.2022 n. 44 (convertito dalla Legge 28.5.2021 n. 76), all'art. 4 *quinques* (rubricato “*Estensione dell'impiego dei certificati vaccinali e di guarigione sui luoghi di lavoro*”), introdotto dall'art. 1 del Decreto Legge 7.1.2022 n. 1, dispone che “*A decorrere dal 15 febbraio 2022, i soggetti di cui agli articoli 9-quinques, commi 1 e 2, 9-sexies, commi 1 e 4 (tra cui rientrano i difensori), e 9-septies, commi 1 e 2, del decreto legge 22 aprile 2021 n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021 n. 87, ai quali si applica l'obbligo vaccinale di cui all'art. 4-quater, per l'accesso ai luoghi di lavoro nell'ambito del territorio nazionale, devono possedere e sono tenuti ad esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto legge n. 52 del 2021 (green pass rafforzato)*;

- che, alla luce della surrichiamata circolare del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi prot. n. 6977 del 13.1.2022 (che ha

chiarito come, all'ingresso degli uffici giudiziari, non possano essere accertate, dai preposti ai controlli, le specifiche ragioni per cui i difensori intendano farvi accesso) e delle suindicate disposizioni normative (che stabiliscono, a far data dall'8.1.2022, l'obbligo per tutti i difensori di esibire il green pass base per accedere agli uffici giudiziari e, a partire dal 15.2.2022, l'obbligo per i difensori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età di esibire il green pass rafforzato), l'obbligo della prenotazione per l'accesso alle Cancellerie e ad ogni altro Ufficio Giudiziario non è più sorretto da alcuna valida e plausibile motivazione di carattere giuridico e/o sanitario, palesandosi, al contrario, come un inutile "ostacolo" per i difensori nell'esercizio della propria funzione sociale di tutela dei diritti dei cittadini.

Tanto premesso, il Consiglio, all'unanimità,

delibera

di rivolgere formale istanza al Presidente del Tribunale di Avellino e al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avellino affinché, previa emissione di idonei ordini di servizio finalizzati a "normalizzare" l'ingresso negli Uffici, venga disposto, "ad horas", che i difensori, nel rispetto della normativa sopra richiamata, possano liberamente accedere alle Cancellerie e a tutti gli altri Uffici Giudiziari del Circondario del Tribunale di Avellino, senza necessità di effettuare alcuna prenotazione per lo svolgimento della propria attività professionale. La presente delibera viene inoltrata al Ministro della Giustizia e al Presidente della Corte di Appello di Napoli affinché vigilino sull'esatta applicazione delle suindicate disposizioni normative e della predetta circolare ministeriale interpretativa ed esplicativa prot. 6977 del 13.1.2022.

Sul punto n. 2 dell'Odg): - nota del Presidente del Tribunale prot. n. 522 del 2.2.2022 - Ufficio del G.d.P. di Montoro - relaziona l'avv Barletta. Il Consiglio, preso atto della nota a firma del Presidente del Tribunale in ordine all'Ufficio del Giudice di Pace di Montoro, ritiene che la presenza di detto Ufficio si ponga come istituzione di primaria importanza per la comunità locale ed è, pertanto, opportuno che tutti gli Organi deputati approfondano ogni sforzo per ovviare al rischio di perdere un tale presidio di giustizia di prossimità. Si invitano, pertanto, tutti gli Organi competenti a trovare soluzioni finalizzate al corretto funzionamento dell'Ufficio in questione, a tutela dell'Avvocatura e di tutti coloro che si rivolgono alla giustizia, sollecitando una concerta-

zione tra tutte le parti interessate, di cui il Consiglio si fa promotore delegando all'uopo i consiglieri avv. Barletta, avv. Amelio ed avv. Tecce.

Sul punto n. 3 dell'Odg: - problematiche volontaria giurisdizione - relaziona l'avv Picariello.

Per quanto attiene alla Sezione Volontaria Giurisdizione del Tribunale, si segnalano le seguenti criticità. La risposta alle istanze dei cittadini sono assolutamente poco celeri e poco tempestive, potendo un procedimento di volontaria giurisdizione protrarsi anche per anni e ciò a scapito dell'immediata realizzazione di quel particolare interesse tutelato dall'ordinamento. Anche le attività richieste ai cittadini da parte dei Giudici Tutelari sono, allo stato, inquadrabili nell'ambito di una vera "istruttoria" giurisdizionale, anziché nell'alveo proprio di un procedimento di natura estremamente sommaria e ad istruttoria "deformalizzata". Le attività e i compiti concessi agli "amministratori di sostegno" sono lontani da quelli assegnati dalla legge all' "altro sé" dell'amministrato, con il quale l'interlocuzione è e deve essere costante (trattandosi di persona, comunque, capace di agire), ma sono quelli di una vera e propria sostituzione della persona che, spessissimo, è costretta a subire decisioni contra se, non accettate e mai condivise. In materia di questioni di diritto familiare o relative ai minori e/o maggiorenni non autosufficienti, si è assistito ad un "palleggiamento" del processo tra la Sezione di Volontaria Giurisdizione e quella Civile, con remissione degli atti al Presidente del Tribunale per l'attribuzione definitiva della "competenza", così incidendo e rallentando i tempi del provvedimento definitivo. Criticità, questa, ravvisata dallo stesso Presidente del Tribunale nel suo ultimo decreto n. 15/2022. Manca, in sostanza, una vera e propria "specializzazione" dei Magistrati applicati alla Sezione, che sono, comunque, in numero esiguo, e manca un concreto programma di preposizione degli stessi unicamente alle materie trattate dalla Sezione. Analogamente, deve essere offerta la possibilità alla parte istante di partecipare in presenza al procedimento camerale laddove particolari esigenze (di puntualizzazione della vicenda, di audizione del minore o della parte, etc.) lo richiedano. Tale possibilità, accordata pienamente dalla legge emergenziale, purchè nei cinque giorni prima venga inoltrata apposita istanza in tal senso, viene del tutto obliterata allorchè il Giudice emette il provvedimento di fissazione della data di udienza (cartolare) innanzi a sé. Non accettabile è, poi, che l'unico Magistrato non togato addetto alla Sezione non possa operare sulla piattaforma del processo telematico (è ormai obbligatorio inviare qualsiasi atto o istanza attra-

verso tale sistema) e che, dunque, non prenda immediata contezza delle istanze a lui rivolte e degli atti a lui indirizzati, con ciò determinando un vero e proprio “stallo” dei procedimenti assegnatigli. Quanto alle attività di Cancelleria, va segnalato che vi è una vera e propria chiusura a compiere attività che la legge demanda anche ai Cancellieri - e che risultano sicuramente meno dispendiose, per il cittadino, rispetto al ricorso ad un Notaio - quali le rinunzie alle eredità, le accettazioni della eredità con beneficio di inventario e la redazione dell’inventario. Inoltre, nonostante le rassicurazioni del Presidente di Sezione, Dott. Pellecchia, circa l’avvenuta raccomandazione di secretazione degli atti relativi alle amministrazioni di sostegno, permane la prassi, inaccettabile, di far visionare i fascicoli (anche telematici) a chiunque soltanto deduca di essere interessato allo stesso. Vi è, dunque, la necessità di operare affinché si stabilisca che i fascicoli possano essere visionati solo dopo che, formulata dall’interessato apposita istanza motivata al Giudice Tutelare, quest’ultimo abbia reso la propria autorizzazione alla visione. E’ anche il caso di segnalare che ai numeri telefonici della Cancelleria della Volontaria Giurisdizione, e come deprecabile (e non consentita) prassi ormai invalsa presso quasi tutti gli Uffici Giudiziari, non risponde mai nessuno. E ciò da quando i precedenti funzionari (sig.ra Buonavita e sig.ra Gaeta) sono andati in pensione e nonostante la massima parte delle udienze siano trattate, da circa un biennio, con modalità cartolari. Ora, se tale problematica può essere risolta dagli operatori di giustizia (avvocati, commercialisti, amministratori, tutori), recandosi fisicamente presso il Tribunale, ciò non può e non deve valere per i comuni cittadini, che hanno il diritto di esigere la piena funzionalità di tale servizio pubblico, che non può essere arbitrariamente sospeso, soprattutto in assenza di un vero e proprio ufficio U.R.P. presso il locale Tribunale. E’ quanto mai urgente e doveroso avere un’interlocuzione con il Presidente del Tribunale, con il Presidente della Sezione Volontaria Giurisdizione e con il Direttore della relativa Cancelleria per la risoluzione delle problematiche evidenziate, anche mediante la stipulazione di un Protocollo relativo alla diffusione di prassi virtuose. Il Consiglio, preso atto della relazione, delibera di richiedere che, *ad horas*, venga ovviato a tutte le criticità che precedono, dandone assicurazione al Consiglio medesimo.

Sul punto n. 5 dell’OdG: - convenzione fatture elettroniche - il Consigliere Tesoriere, Avv. Carlo Frasca, relaziona circa la proposta di convenzione pervenuta per la fatturazione elettronica

che propone prezzi vantaggiosi per gli iscritti, relativamente alle attività di emissione ed archiviazione per il tempo previsto dalla legislazione tributaria e ne propone la pubblicazione sul sito dell'Ordine al fine di darne diffusione tra gli iscritti, onde ne valutino l'eventuale adesione. Il Consiglio delibera in conformità.

Sui punti n 6) ,7) e 8) dell'Odg, il Consiglio delibera le iscrizioni, le cancellazioni e le sospensioni. Approva, altresì, i gratuiti patrocini e i pareri.

Sulle varie ed eventuali, il Consiglio designa l'avv. Tommaso Fabiano quale responsabile della formazione, della tenuta e dell'aggiornamento dei dati degli iscritti all'elenco unico degli esperti per la composizione negoziata della crisi d'impresa di cui al D.L. n. 118/2021, convertito dalla Legge n. 147/2021.

Il Consiglio, preso atto delle modalità di recupero dei debiti contributivi da parte della Cassa Forense e in considerazione del delicato momento storico che sta vivendo l'Avvocatura, delibera, all'unanimità, di chiedere alla Cassa Forense di concedere la massima rateizzazione possibile al contribuente e di applicare le sanzioni e gli interessi in misura legittima. La presente delibera viene inviata alla Cassa Forense perché accolga l'istanza.

Alle ore 19,00 la seduta è terminata; letto il verbale, viene approvato. Del che è verbale.

Il Presidente

Avv. Antonio Barra

Il Segretario

Avv. Valentina Amelio